



**ARPAT**  
**Agenzia regionale per la protezione  
 ambientale della Toscana**

**Dipartimento di Firenze  
 Settore Mugello**



N. Prot Vedi segnatura informatica

cl. FI.01.15.01/29.18

a mezzo: PEC

Al Sindaco del Comune di  
 Barberino di Mugello  
[barberino-di-mugello@postacert.toscana.it](mailto:barberino-di-mugello@postacert.toscana.it)

Alla Regione Toscana  
 Direzione Generale Presidenza  
 Settore Tributi e Sanzioni  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**Oggetto: Comunicazione esito accertamenti eseguiti sulla presenza di cumuli di terre e rocce di scavo depositati nell'area di caratterizzazione nei pressi dell'imbocco sud lato Firenze della galleria Manganaccia Barberino di Mugello.**

Si sintetizzano di seguito gli esiti degli accertamenti condotti da Tecnici di questo settore nell'area in oggetto. Per il dettaglio degli interventi si rimanda alla allegata relazione che riprende sia gli interventi effettuati nel tempo, l'inquadramento relativo alla gestione delle terre e rocce di scavo per i lavori dell'opera nonché il contesto normativo di riferimento.

Nelle conclusioni si indicano agli Enti in indirizzo elementi per eventuali provvedimenti di competenza.

### Sintesi esito accertamenti

- il produttore delle terre e rocce da scavo rinvenute in deposito presso l'area di caratterizzazione nei pressi della galleria Manganaccia lato Firenze risulta essere la soc. Toto S.p.A. Costruzioni Generali;
- secondo quanto acquisito dalla soc. Toto S.p.A. tali terre sono state prodotte nel periodo antecedente al fermo dei lavori disposto dalla soc. Autostrade per l'Italia S.p.A. il 17.06.2011. Sostanzialmente il cumulo è rimasto invariato nella sua forma ed estensione, tranne che in una zona nella sua parte apicale che veniva utilizzata per il deposito delle terre e rocce di scavo, provenienti dalla galleria Manganaccia dopo il fermo del Giugno 2011, prima dello smaltimento come rifiuto di dette terre effettuato dalla soc. TOTO;
- si ritiene che nel cumulo di terre e rocce da scavo depositate presso l'area di caratterizzazione della galleria Manganaccia lato Firenze, sia presente circa il 4 % di materiali di costruzione e demolizione derivante dalla demolizione dallo spritz beton, utilizzato per la messa in sicurezza del fronte per la posa delle centine sui fianchi della galleria;

Pagina 1 di 4



**Organizzazione con Sistema di  
 gestione certificato da CERMET  
 Secondo la norma  
 UNI EN ISO 9001:2008  
 Registrazione n. 3198-A**

**Dipartimento ARPAT di Firenze  
 Settore Mugello**

Via Don Sturzo 29, 50032 Borgo San Lorenzo (FI) - tel. 055.32061, fax 055.5305618  
 PEC: [arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)  
[www.arpat.toscana.it](http://www.arpat.toscana.it) - [urp@arpat.toscana.it](mailto:urp@arpat.toscana.it) - p.iva 04686190481

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo

[www.arpat.toscana.it/soddisfazione](http://www.arpat.toscana.it/soddisfazione)

- d. la Procura della Repubblica ha contestato al committente e alle varie soc. appaltatrici dell'opera, tra gli altri, il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7 cod. pen., art. 260 del TU 152/2006 in relazione all'art 186, comma 5, del TU 152/2006 per avere in concorso tra loro al fine di conseguire un ingiusto profitto corrispondente a una gestione totalmente illecita di rifiuti speciali, in quanto le terre e rocce di perforazione di galleria non erano solo terre e rocce di scavo ma contenevano altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) e sostanze pericolose, nello specifico quali oli di sarmanti o oli idraulici ecc. ;
- e. con atto aggiuntivo al contratto di appalto tra Autostrade per l'Italia S.p.A. e Toto S.p.A. Costruzioni Generali del 08.08.2013 sono state stralciate all'appaltatore il completamento alcune opere; in particolare la gestione delle terre e rocce da scavo di cui al punto c) 2 delle premesse dello stesso atto; ovvero: "i lavori comportanti la gestione (utilizzo, rimozione, trasporto, reimpiego, ecc.) di terre e rocce da scavo nel territorio della Regione Toscana all'epoca e tuttora interrotti, costituenti oggetto dell'indagine e del procedimento penale n. 9149-2007, noto alle parti, avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.";
- f. dalla data dell'atto aggiuntivo al contratto di cui sopra, l'impresa Toto S.p.A. Costruzioni Generali è stata esonerata dalla gestione delle terre e rocce di scavo descritte al precedente punto e;
- g. la Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A. ha dichiarato che non sono intervenute specifiche disposizioni alla ditta appaltatrice Toto S.p.A., da Giugno 2011 (mese in cui la stessa Soc. Autostrade ha disposto il fermo dei cantieri) alla data odierna, affinché provvedesse alla gestione delle terre e rocce presenti nella "Area di caratterizzazione Manganaccia lato Firenze" in base a quanto contenuto all'art. 23 del contratto d'appalto repertorio n. 20004 del 28.06.2006 che prevedeva che era in qualunque caso onere dell'appaltatore;
- h. tale affermazione appare non più veritiera in quanto, con l'atto aggiuntivo al contratto di appalto tra Autostrade per l'Italia S.p.A. e Toto S.p.A. Costruzioni Generali del 08.08.2013, all'appaltatore sono stati "contrattualmente" tolti gli obblighi relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo contenuti nel contratto originario;
- i. dall'esame della documentazione trasmessa dalla soc. Autostrade in data 01.10.2014 relativa al piano di gestione delle terre e rocce di scavo approvato dal Ministero dell'Ambiente in data 24.10.2014, non risultano dettagliate le terre e rocce di scavo presenti nell'area denominata "Area di caratterizzazione Manganaccia lato Firenze". Infatti secondo quanto contenuto in premessa nella stessa Determina del Ministero dell'Ambiente, questa Agenzia nel parere datato 17.04.2013 indirizzato ad Autostrade per l'Italia e Ministero ha definito "rifiuti" tutte le terre scavate prima dell'entrata in vigore del DM 161/12 eventualmente da gestire secondo i disposti dell'art. 184 e segg. del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. . Qualora questo materiale presenti caratteristiche tali da escluderlo dalla classificazione di sottoprodotto e quindi sia da classificare come rifiuto, il produttore dovrà avviare le procedure previste per avviarlo al recupero o a smaltimento;
- j. con nota datata 10.03.2015 il Direttore dei Lavori comunica che in data 16.02.2015 è stato formalizzato con la soc. Pavimental S.p.A. con verbale di consegna parziale n.1, l'avvio delle sole lavorazioni non contemplate nei PdU. Nella stessa lettera si precisa che "*in via precipua le attività ad oggi avviate constano nel conferimento a discarica/sito di riutilizzo dei materiali in cumulo provenienti dalle attività di escavazione realizzate per tramite del precedente appaltatore.*";
- k. nel capitolato speciale d'appalto tra Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A. e la Soc. Pavimental S.p.A. vengono definite le procedure e i modi di allontanamento a siti di discarica/recupero delle terre e roc-

- ce da scavo provenienti dai lavori del Lotto 13 della Variante di valico depositati nel medesimo lotto all'imbocco Firenze della galleria Manganaccia, definendoli rifiuti;
- l. la Soc. Autostrade pertanto è cosciente di aver acquisito dalla Soc. Toto dei rifiuti (terre e rocce). A conferma che tali terre e rocce sono rifiuti, la Soc. Autostrade ha appaltato alla Soc. Pavimental la rimozione finalizzata allo smaltimento/recupero (si veda capitolato speciale di appalto parte prima, capitolo gestione terre e rocce da scavo);
- m. in ogni caso le terre e rocce da scavo rinvenute sono rifiuti, (a prescindere se contenessero o no in parte materiali di costruzione e demolizione e/o in base al parere de Ministero, Agosto 2008 non fossero stati rifiuti), essendo trascorsi più di tre anni dalla loro produzione avvenuta in data antecedente a Giugno 2011 (epoca cui erano vigenti le disposizioni contenute nell'art. 186 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), secondo quanto stabilito al comma 2 dallo stesso articolo 186 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., non essendo stato effettuato il riutilizzo nel medesimo progetto entro il suddetto termine.
- n. secondo quanto stabilito punto bb) comma 2 art. 183 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per deposito temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti nel rispetto di determinate condizioni:
- a. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
- i. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi;
- ii. il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
- Nel presente caso non sono state rispettate tali condizioni e pertanto il deposito doveva essere autorizzato in via ordinaria secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
- o. Considerando che il deposito è stato realizzato antecedentemente al Giugno 2011, secondo il comma g), del punto 1, dell'art. 2, del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 e s.m.i. per discarica si intende *l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione ....., nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno;*
- p. da informazioni acquisite presso la Direzione Lavori, la rimozione delle terre e rocce presenti nell'area l'area di caratterizzazione nei pressi della galleria Manganaccia lato Firenze gestendole come rifiuti, appaltati dalla soc. Autostrade alla soc. Pavimental sono terminati nel mese di Giugno 2015.

## Conclusioni.

Per quanto emerso si ritiene che:

- a. **Le Società TOTO S.p.A. Costruzioni e Autostrade per l'Italia S.p.A. abbiano realizzato un deposito temporaneo di rifiuti (costituiti da terre e rocce da scavo contenenti anche materiali da**

costruzione e demolizione) superiore ad un anno in difformità punto bb) comma 2 art. 183 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. fatto, che per il disposto del comma g), del punto 1, dell'art. 2, del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 e s.m.i., equivale ad aver realizzato una discarica senza la prescritta autorizzazione;

- b. Qualora non previsto, per tale area debba essere presentato idoneo piano d'investigazione per la verifica del ripristino dello stato ambientale;
- c. Nei fatti accertati potrebbe ravvisarsi l'applicazione del tributo regionale previsto al Titolo 3, articoli n.9 e n.10 della L.R. del 29.07.1996, n.60. Si trasmette pertanto la presente alla Regione Toscana

Allegati : relazione reg.atti interno n.66M del 19.10.2015

Borgo S. Lorenzo, 15.12..2015

Il responsabile del Settore Mugello  
Dr.ssa Stefania Tozzetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993